

Marca da bollo € 16,00 Numero
01150787876767



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BARONE CANAVESE - BORGIALLO -
BROSSO - BUSANO - CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE -
CHIESANUOVA - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO -
NOASCA - ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO
CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE
CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA
VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI AGLIE'

PRATICA N° 2017/204 DEL 13/04/2017
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che il Sig. BALLELIO Vittorino, nato a Leini (TO) il 08/08/1948, residente in Strada per Bairo n. 18 Agliè (TO), Codice fiscale BLLVTR48M08E518C in qualità di Legale Rappresentante della impresa Casa di Riposo Tappero, con sede in Via Principe Amedeo n. 12 Agliè (TO), Partita IVA 83501380014 ha presentato in data 13/04/2017 istanza per modifiche in fabbricato ad uso socio-assistenziale in Via Principe Amedeo n. 12, acclarata al protocollo n° 1150/2017 di prot. e successivamente integrata in data 30/06/2017 al prot. n. 2060/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto modifiche in esistente struttura ad uso socio-assistenziale;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;

- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
- riscontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Agliè – Ufficio Sportello Unico Edilizia con nota prot. 1161/SUAP del 18/04/2017;
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 2017/11 rilasciata dal Comune di Agliè – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta al prot. 1932/SUAP in data 20/06/2017;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Luca TRIONE, da cui emerge che ricorrono i presupposti per il rilascio del provvedimento conclusivo;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa Casa di Riposo Tappero, per l'intervento di modifiche in fabbricato ad uso socio-assistenziale in Via Principe Amedeo n. 12 nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 2017/11 rilasciata dal Comune di Agliè – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta al prot. 1932/SUAP in data 20/06/2017.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, lì 07/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO
sottoscritto con firma digitale



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

OGGETTO: D.lgs. 42/2004, Parte terza - L.R. 1/12/2008, n. 32 – D.P.R. 31/2017
autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone
soggette ai disposti della Parte terza del D.lgs. 42/2004

Comune di **Agliè**

Istanza: Sig./Soc. **Sig. BALLELIO VITTORINO, in qualità di Legale
Rappresentante della CASA DI RIPOSO TAPPERO**

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMOLIZIONE
TRATTO DI RECINZIONE, POSA CANCELLO CARRAIO
SCORREVOLE, REALIZZAZIONE AREA DI
STOCCAGGIO BIDONI DEI RIFIUTI**

Pratica: **n. 11/2017 del 19/04/2017**

Autorizzazione Comunale n. **11/2017 del 12/06/2017**

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 146 prevede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da intraprendere su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, da parte dell'amministrazione competente;

Considerato che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 del “Codice”, quali i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati ai sensi dell'articolo 141(Provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico), nonché le aree di cui all'articolo 142;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1969 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e del parco del Comune di Agliè”;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti”;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, recante “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, in base al quale, nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229;



Vista la deliberazione della G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 di riadozione del Piano Paesaggistico Regionale;

Visto il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

Vista l'istanza presentata in data **19/04/2017** prot. n. **19/04/2017** dal Sig. **BALLESIO VITTORINO**, in qualità di legale rappresentante della **CASA DI RIPOSO TAPPERO**, proprietaria dell'immobile sito in **VIA PRINCIPE AMEDEO n. 12** e contraddistinto in catasto Urbano foglio **35, numero 69 sub 101, 69 sub 102, 69 sub 103, 69 sub 101, 69 sub 102, 69 sub 103**, ricadente in zona tutelata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III, per l'esecuzione di un intervento consistente in **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMOLIZIONE TRATTO DI RECINZIONE, POSA CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE, REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO BIDONI DEI RIFIUTI**

Visto che ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 31/2017, in data 31/05/2017, prot. n. 2017/03180, è stata trasmessa a mezzo pec alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la proposta motivata per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai fini dell'ottenimento del parere vincolante;

Visto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota n. **8850_34-10-06/1** in data **07/06/2017**, pervenuta in data **10/06/2017** prot.n. **2017/03391**, ha espresso parere **favorevole** all'esecuzione delle opere in oggetto;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato con Deliberazione Giunta Regionale n. 20-1442 del 18/05/2015 ed accertata la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute in esso;

Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la geom. Mara GAUDIO,

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, il signor **BALLESIO VITTORINO**, in qualità di **Legale Rappresentante della CASA DI RIPOSO TAPPERO**, con sede in **VIA PRINCIPE AMEDEO n. 12 - 10011 AGLIE' (TO)**, quale proprietaria dell'immobile oggetto di provvedimento,

alla realizzazione dell'intervento nel Comune di **Agliè (TO) VIA PRINCIPE AMEDEO n. 12**, come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- nessuna.-----

Della presente autorizzazione è data tempestiva comunicazione:

- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all'invio della relativa documentazione;
- all'Assessorato Regionale per i Beni Ambientali, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento, unitamente all'invio della relativa documentazione, quale elenco trimestrale.

L'inosservanza della presente autorizzazione è soggetta alle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 167 e 181 del Codice.



Si rammenta infine che la presente autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo ed indipendente rispetto al rilascio del permesso di costruire o alla formazione del titolo abilitante mediante S.C.I.A. o C.I.L.A., pertanto l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica non legittima il richiedente all'esecuzione dei lavori, i quali, potranno essere iniziati solamente dopo l'ottenimento dal comune del titolo abilitativo (permesso di costruire o S.C.I.A. o C.I.L.A.), il quale viceversa non potrà essere rilasciato senza che venga preventivamente ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica (o altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto). Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 146, comma 12, del Codice.

Agliè, li **12/06/2017**

Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia
Fabrizio TRUFFA GIACHET

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che
attribuisce pieno valore probatorio*

Comune di AGLIE' (TO)

Il provvedimento che precede è affisso all'albo a termini di Legge.



